



COMUNE DI VESPOLATE

Paese sulla strada delle risaie

UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE
(Provincia di Novara)

Piazza Martiri della Libertà n. 6 – C.A.P. 28079

Tel. 0321/882131 – Fax 0321/882741

e-mail: vespolate@cert.ruparpiemonte.it

sito Internet: www.comune.vespolate.no.it



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 24/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – PRIMI PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 “CORONAVIRUS”.

IL SINDACO

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita “Coronavirus COVID19” nel territorio della Regione Lombardia e nelle zone limitrofe;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833;
- l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020;

VALUTATO l'art. 2 del suddetto provvedimento per il quale *“Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1, l'autorità competente ha facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile (art. 32 Cost.)”*;

CONSIDERATA la posizione logistica del Comune di Vespolate, confinante con la Provincia di Pavia, ove sono stati accertati casi di infezioni del Covid19;

RILEVATO CHE il Presidente della Regione Piemonte, con Ordinanza n. 1 del 23/02/2020, ha sospeso l'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione dei servizi educativi (asili nido comunali e privati) e dell'infanzia, coordinata a quella già emessa dal Presidente della Regione Lombardia di concerto al Ministro della Salute;

DATO ATTO CHE l'Ordinanza Sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020 o ad altri successivi decreti o specifiche ordinanze regionali;

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza attuale al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Per quanto sopra descritto,

ORDINA

su tutto il territorio del Comune di Vespolate, con decorrenza da Lunedì 24/02/2020 e fino a Domenica 01/03/2020 compresi:

- la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia (asili nido comunali e privati), delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e private, nonché la frequenza delle attività scolastiche, compreso il personale;
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ricreativo, ludico e sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, biblioteche, archivi e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, nonché l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Novara;
 - Questura di Novara;
 - Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;
 - Dirigente Scolastico competente;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito web istituzionale per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 24 Febbraio 2020



IL SINDACO
Geom. Davide Molinari